

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME  
*Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale*

SENT. N. 251/22  
cau. n. [redacted]/22  
[redacted] / 21 R G  
del 12/7/22

in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Valeria Salatino, all'esito dello svolgimento dell'udienza del 12.07.2022 tramite trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted] R.G., promossa  
da

[redacted] (C. [redacted]), elettivamente domiciliata in  
Messina alla Via Cesare Battisti n. 108 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo La  
Cava, che la rappresenta e difende come da mandato in atti

*Ricorrente*

contro


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA CALABRIA – UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DI VIBO  
VALENTIA (C.F.: 96007280793), rappresentati e difesi, congiuntamente e/o  
disgiuntamente, giusta delega in atti, dalla dott.ssa Caterina Monterosso e dalla  
dott.ssa Maria Costantino, legalmente domiciliati, ai fini del presente giudizio di  
primo grado, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio IV  
Ambito Territoriale di Vibo Valentia, in Via G. Fortunato, snc – Vibo Valentia

*Resistente*

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa -  
qui da intendersi integralmente riprodotte - come da dispositivo e delle contestuali

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 5.08.2021 [redacted]  
[redacted] premettendo di essere stata assunta a tempo indeterminato a decorrere  
dall'1.09.2015 in qualità di docente e di prestare attualmente servizio presso l'I.C.  
Gatti di Lamezia Terme, esponeva di aver partecipato alle operazioni di mobilità  
in ambito interprovinciale indette con ordinanza ministeriale n. 106 del  
29.03.2021, di aver chiesto l'accertamento del diritto alla precedenza ai sensi  
dell'art. 33, commi 3 e 5 della L. n. 104/1992 in quanto referente unico del



proprio padre, ██████████ riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 della legge citata, di aver indicato, quali sedi preferite, diverse scuole e distretti rientranti nel comune/provincia di Lamezia Terme ma che la precedenza richiesta non le era stata assegnata, nonostante la disponibilità di posti e l'assenza di ragioni ostative.

Lamentava, quindi, l'illegittimità dell'art. 13, punto IV) del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/2022, nella parte in cui prevede il diritto di precedenza in favore del docente figlio referente unico del genitore disabile soltanto per la mobilità provinciale ed all'interno e per la provincia di residenza in cui è ubicato il comune di assistenza, evidenziando che la disposizione citata si poneva in contrasto con le finalità della direttiva CE 78/2000, con l'art. 26 della Carta di Nizza, con la Convenzione ONU sui diritti dei disabili del 13.12.2006, ratificata con la L. n. 18/2009, nonché con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. e con quelli dettati dalla L. n. 104/1992 e dall'art. 601 del T.U. Scuola e determinava un'ingiustificata disparità di trattamento basata sia sul diverso legame tra il care giver ed il soggetto disabile, sia sulla tipologia di procedura alla quale il docente aveva inteso partecipare.

Quanto al *periculum in mora*, deduceva che l'attesa della definizione del giudizio di merito avrebbe cagionato un irreparabile nocumento alle esigenze di cura del genitore disabile, con inevitabili conseguenze pregiudizievoli sullo stato di salute di quest'ultimo e sulla serenità del nucleo familiare.

Chiedeva, pertanto, che - previa disapplicazione, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e 40, comma 1, ultimo capoverso del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 13, punto IV) del CCNI sulla mobilità docenti triennio 2019/2022, per contrasto con l'art. 2 della Direttiva CE 78/2000, nonché con gli artt. 3, 21 e 33 della L. n. 104/1992 e con l'art. 601 del T.U. Scuola - venisse accertato il proprio diritto di precedenza ed all'assegnazione, anche in sovrannumero, presso le sedi rientranti nel comune/provincia di Lamezia Terme e, comunque, presso una delle sedi prescelte nella domanda di mobilità secondo l'ordine indicato, con condanna dell'amministrazione scolastica resistente a trasferirla, anche in sovrannumero, presso una delle sedi scolastiche indicate nella domanda di mobilità che le consentivano di prestare assistenza continua al padre disabile.

All'udienza del 9.12.2021 veniva dichiarata la contumacia dell'amministrazione scolastica, la quale non aveva inteso costituirsi in giudizio, nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza; alla medesima udienza il Tribunale onerava la ricorrente di depositare il bollettino dei trasferimenti relativo all'a.s. 2021/2022 pubblicato

*esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e collocandosi nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia."*

Tuttavia, come evidenziato dal Tribunale di Palermo nella sentenza n. 2521/2021 del 16.06.2021, l'ordinanza n. 4677/2021 si fonda unicamente sull'interpretazione dell'art. 33 della L. n. 104/1992, non prendendo in considerazione il disposto dell'art. 601 del T.U. Scuola, che non prevede alcun limite al proprio contenuto precettivo e riconosce che gli artt. 21 e 33 della L. n. 104/1992 comportano la precedenza in sede di mobilità.

Peraltro, la pronuncia della Suprema Corte non chiarisce quali sarebbero le esigenze organizzative di carattere oggettivo, al ricorrere delle quali il diritto del docente/dipendente pubblico dovrebbe recedere per consentire il soddisfacimento dell'interesse al buon operato dell'amministrazione datrice di lavoro (in senso critico rispetto alla pronuncia della Suprema Corte si richiama anche la sentenza n. 1347/2021 del 3.08.2021 emessa dal Tribunale di Cosenza).

Ne consegue che le clausole del CCNI sulla mobilità, che non attribuiscono alcun diritto di precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale ai soggetti indicati nell'art. 33 della L. n. 104/1992, sono da ritenere nulle in quanto si pongono in contrasto, quantomeno, con l'art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994.

Ciò posto, accertato il diritto di precedenza ai fini del trasferimento interprovinciale, dal bollettino dei trasferimenti per l'a.s. 2021/2022 relativo alla scuola secondaria di primo grado risulta che il docente ██████████ privo di titolo di precedenza, ha ottenuto il trasferimento nella provincia di Catanzaro nell'ambito della mobilità interprovinciale per la classe di concorso A060.

Per i motivi esposti, in ragione della controvertibilità della questione esaminata, acuita dalla recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, le spese del giudizio possono essere compensate nella misura della metà, condannando il Ministero dell'Istruzione al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere;


**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME**

depositata in ufficio oggi 12-07-22

**ASSISTENTE GIUDIZIARIO**

(Vincenzina Costanzo)

Costanzo




- compensa tra le parti del giudizio nella misura della metà, condannando il Ministero dell'Istruzione al pagamento della restante metà, liquidata

Lamezia Terme, 12.07.2022

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. ssa Valeria Salatino



**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME**

depositata in camera oggi 12-07-22

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

(Vicesina) Costanzo

